

Il decreto "Sostegni-bis" introduce:

### **1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

a favore di tutti i soggetti che:

- hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto; e che
- hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del decreto "Sostegni";
- non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Sono previste tre ipotesi.

#### **PRIMA IPOTESI: APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL DECRETO "SOSTEGNI" (D.L. 41/2021)**

BENEFICIARI:

Soggetti cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del decreto "Sostegni".

MISURA del CONTRIBUTO:

Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal richiamato art. 1 del decreto "Sostegni".

ISTANZA:

Non è necessario presentare un'ulteriore istanza.

EROGAZIONE (direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate):

Resta la stessa già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d'imposta).

#### **SECONDA IPOTESI: PERDITE DI FATTURATO (CRITERIO ALTERNATIVO AL PRECEDENTE)**

AMBITO di APPLICAZIONE:

In alternativa, il decreto "Sostegni-bis" prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del provvedimento:

- non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro; e
- abbiano subito una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

MISURA del CONTRIBUTO:

##### **A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021**

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

##### **B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021**

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

### NORMA di RACCORDO tra i DUE CONTRIBUTI:

La norma prevede che i soggetti che, a seguito dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l'eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest'ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora dall'istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all'istanza del contribuente.

### ISTANZA:

Dovrà essere presentata in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

### TERZA IPOTESI: PERDITA REDDITUALE

#### BENEFICIARI:

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare:

- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché
- soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all'art. 54, comma 1, Tuir non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### MISURA del CONTRIBUTO:

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del:

- Decreto "Rilancio" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34)
- Decreto "Agosto" (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104)
- Decreto "Ristori" (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)
- Decreto "Natale" (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172)
- Decreto "Sostegni" (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41)
- Decreto "Sostegni-bis" (art. 1, commi da 1 a 3).

### ISTANZA:

Dovrà essere presentata in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

### NORME ATTUATIVE:

Saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate.

### **2. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE**

Previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto "Sostegni-bis". Seguirà un decreto ministeriale attuativo.

### **3. CREDITO d'IMPOSTA LOCAZIONI e AFFITTI**

Il decreto dispone che i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, abbiano diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020; tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

### **4. CARTELLE – SOSPENSIONE VERSAMENTI**

Ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento scadenti tra l'8.03.20 ed il 30.04.21 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS ed accertamenti esecutivi; per cui i pagamenti andranno effettuati entro il 31.07.21.

Parimenti sospesa fino al 30.06.21 l'adozione di misure cautelari.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

### **5. TAX CREDIT SANIFICAZIONE ed ADEGUAMENTO AMBIENTI di LAVORO**

Introdotto un credito d'imposta del 30 per cento per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

#### **Beneficiari:**

- Soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

#### **Spese ammesse:**

- Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

### **6. INVESTIMENTI PUBBLICITARI a FAVORE di SOCIETÀ ed ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

Esteso al 2021 il credito d'imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Al riguardo si precisa quanto segue:

1. l'investimento in campagne pubblicitarie oggetto del credito d'imposta dev'essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (relativi al periodo d'imposta 2019), comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro;
2. le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile;
3. sono esclusi dal beneficio gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

### **7. MORATORIA**

Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria su prestiti, mutui e finanziamenti; applicata, però, alla sola quota capitale delle esposizioni oggetto della moratoria stessa.

Detta proroga non opererà più in automatico, ma dovrà essere richiesta.

### **8. TARI**

Prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.